



Data **23 GEN. 2012** | Protocollo N° **32270** | Class. **E. 900.01.6** Prat. | Fase. | Allegati

Oggetto: Testo coordinato del documento dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 10 febbraio 2011 con le modifiche approvate il 13 ottobre 2011.

Ai Sigg.ri Direttori Generali  
delle Aziende UU.LL.SS.SS.  
del Veneto

Ai Sigg.ri Presidenti dei  
Collegi Sindacali  
delle Aziende UU.LL.SS.SS.  
del Veneto

Al Signor Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera di Padova

Al Signor Presidente del  
Collegio Sindacale  
dell'Azienda Ospedaliera di Padova

Al Signor Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata di Verona

Al Signor Presidente del  
Collegio Sindacale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata di Verona

Al Sig. Direttore Generale  
dell'Istituto Oncologico Veneto

Al Sig. Presidente  
del Collegio Sindacale  
dell'Istituto Oncologico Veneto

Al Signor Direttore Generale  
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Venezie



Al Signor Presidente dei Revisori  
dei Conti  
dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
delle Venezie

Con la presente si segnala il documento dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 10 febbraio 2011 con le modifiche approvate il 13 ottobre 2011, pubblicato sul sito [www.regioni.it](http://www.regioni.it), contenente l'interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, nell'invitare codeste aziende a tener conto delle indicazioni del predetto documento, si formulano, di seguito, alcune puntualizzazioni relative a determinate fattispecie oggetto dei chiarimenti, alla luce, anche, delle risultanze del seminario di approfondimento sulle norme del citato D.L. 78/2010 tenutosi a Bologna il 13 gennaio u.s. nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

**1- Indennità di esclusività.** Art.9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Si richiama l'attenzione sul punto del documento che per il SSN esclude dal tetto del trattamento economico complessivo individuale di cui all'articolo 9, comma 1 l' "indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità". Dall'anzidetta interpretazione discende la riconoscibilità, sia ai fini giuridici che economici, della superiore fascia dell'indennità di esclusività ai dirigenti cui, dopo 5 anni di esperienza professionale e previa valutazione positiva, viene attribuito, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, un incarico fra quelli previsti dall'art.27, comma 1, lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000. Quanto sopra in rapporto alla previsione della norma in epigrafe che esclude dal tetto in questione le variazioni retributive dipendenti dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno. Analogamente, in caso di attribuzione di incarico di struttura complessa si procederà al riconoscimento dell'indennità di esclusività nella misura contrattualmente prevista per i dirigenti, medici e sanitari, titolari di tali incarichi.

**2- Divieto di superamento nel triennio 2011 -2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico dell'anno 2010.** Articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010.

Si sottolinea che il divieto in epigrafe comporta per le aziende del SSN, relativamente al triennio 2011-2013, l'impossibilità di qualsivoglia incremento dei fondi contrattuali rispetto all'ammontare consolidato dell'anno 2010. Da ciò discende, tra l'altro, anche l'impossibilità di alimentare i fondi delle fasce e delle posizioni organizzative del comparto ed i fondi della retribuzione di posizione delle aree dirigenziali con la RIA del personale cessato. In particolare deve considerarsi esclusa anche la



possibilità di incrementare i fondi 2011 dell'importo, annualizzato, dei ratei di incremento dei fondi 2010 relativi al personale cessato nello stesso anno.

Eccezioni al divieto in questione sono rappresentate, oltre che dalle fattispecie individuate nell'ultimo capoverso di pagina 5 del documento in esame, dalle ipotesi di finanziamento dei fondi di produttività e risultato da parte di soggetti esterni alle aziende.

L'alimentazione dei fondi di produttività e risultato 2011-2013 con risorse derivanti da risparmi o eventuali utili di esercizio non potrà invece determinare il superamento, per tale triennio, dell'importo dei fondi 2010.

### **3- Riduzione dei fondi contrattuali in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.** Articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010.

Si segnala in modo particolare quanto indicato al punto 1 di pagina 6 del documento delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome laddove si precisa che per determinare la riduzione dei fondi si deve far riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio tenendo conto "delle eventuali unità ancora da assumere di competenza, nell'ambito del programma triennale - piano di occupazione annuale". I fondi pertanto non dovranno essere ridotti qualora sia prevista la sostituzione delle unità cessate in base alla programmazione del fabbisogno di personale di ciascuna azienda (che comunque non dovrà eccedere, in termini di costi e di dipendenti, i limiti posti dalla legislazione regionale e dai provvedimenti attuativi della Giunta regionale).

### **4- Contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile.** Articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

Le disposizioni in epigrafe costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica a cui si adeguano le Regioni e gli enti del SSN ed impongono agli stessi enti un'attenta valutazione delle esigenze organizzative aziendali volta a conseguire una riduzione dei rapporti di lavoro flessibile e dei relativi costi, riduzione che realizza il principio introdotto dalla norma.

In particolare, codeste aziende dovranno contenere la spesa riferita ai rapporti di lavoro autonomo per l'anno 2012, al netto di quelli interamente finanziati da risorse private (sponsorizzazioni), comunitarie, statali, regionali, o di altri enti o istituzioni pubbliche, vincolate allo scopo, ad un livello inferiore a quella sostenuta nell'anno 2010 allo stesso titolo.

Si evidenzia, inoltre, come il documento delle Regioni precisi che per gli enti del SSN delle Regioni non interessate ai piani di rientro di cui alla L. 220/2010 le disposizioni in materia "sono assorbite negli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 565, della Legge n. 296/2006". Per quanto riguarda le aziende sanitarie venete l'anzidetto assorbimento deve essere riferito alle norme contenute nell'articolo 37 della L.R. 2/2007, prorogata per il triennio 2010-2012, dall'articolo 9 della L.R. 16/2010, che hanno dato attuazione alla citata disposizione legislativa nazionale. Ne consegue che la riduzione della spesa per le



diverse tipologie di rapporti di lavoro flessibile non incide sul tetto complessivo di spesa per il personale stabilito da queste ultime norme regionali.

Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro autonomo, disciplinati dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, si ricorda che la loro instaurazione può essere disposta per limitati periodi di tempo, ove si renda necessaria per reperire professionalità particolarmente qualificate non esistenti in azienda, ovvero nei casi in cui non siano disponibili graduatorie di concorso pubblico e di avviso pubblico e risulti oggettivamente impossibile, in rapporto all'urgenza di assicurare le prestazioni, l'indizione di altre procedure concorsuali.

Va, peraltro, riconosciuto che, in alcune peculiari situazioni, l'incarico esterno può rappresentare l'unica possibilità di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui da un lato si rende necessario garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico o mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza e dall'altro la relativa attività deve essere svolta da specialità mediche strutturalmente difficili da reperire e/o indisponibili a prestare servizio presso sedi aziendali considerate disagiate in quanto ubicate in zone montane o decentrate – circostanze che, anche combinate tra loro, si risolvono nella temporanea impossibilità di attivare rapporti di dipendenza.

Infine, considerata l'eterogeneità dei compensi definiti dalle aziende per quei contratti di lavoro autonomo che, per la predetta impossibilità dell'instaurazione di rapporti di dipendenza, sono attivati per assicurare alcuni servizi di guardia, si invitano le SS.LL. a determinare gli stessi compensi nella misura, riferita a turni di 12 ore, non superiore a 480 euro per le guardie notturne e non superiore a 600 euro per le guardie diurne.

Distinti saluti

Il Segretario regionale  
per la Sanità  
Dr. Domenico Mantovan